

## IRC e credito scolastico: diffidiamo delle campagne mediatiche

Le vicende di questa estate sono state sui media riportate in modo piuttosto distorto, per semplicismo, ricerca del titolo ad effetto, per ignoranza, o per manipolare l'opinione pubblica.

Vorrei dare un contributo di chiarificazione partendo un po' da lontano:

1. **Nel 1985 la Intesa Ministero Pubblica Istruzione-Conferenza Episcopale, tradotta in DPR**, stabiliva che **i docenti di IRC partecipassero a pieno titolo agli scrutini** (allora non c'era ancora il credito scolastico). E' da notare comunque che l'IRC non dava luogo ad un voto, ma ad un giudizio; e che tale giudizio non si scriveva in pagella, bensì su scheda separata<sup>1</sup>. Dunque i docenti di IRC votavano a pieno titolo (naturalmente solo per gli avvalenti) ed il loro voto poteva essere decisivo per promuovere o non promuovere.
2. Poi nel **1989 e 1991 la Corte Costituzionale con due storiche sentenze** chiarì i seguenti concetti:
  - la scelta di avvalersi dell'IRC è una **scelta di coscienza**, di **pari dignità** rispetto alla scelta di coscienza di non avvalersi
  - la scelta di avvalersi dell'IRC, in quanto scelta di coscienza, **trascende ogni considerazione utilitaria di tipo scolastico**; non si può fare ricorso all'argomento che lo studente che si avvale si troverebbe discriminato rispetto a chi non si avvale, perché mostrerebbe un impegno a cui il non avvalente non si sobbarca<sup>2</sup>: questo era stato l'argomento prodotto dal Consiglio di Stato, che in una sentenza del 1988 aveva obbligato tutti gli studenti non avvalenti ad "attività alternative", proprio per non "discriminare" gli avvalenti.
3. Dalle due sentenze della Corte Costituzionale **doveva logicamente discendere il fatto che le "attività alternative" scomparivano**, in quanto senza senso. Ma non è stato così, per una serie di motivi che sarebbe lungo cercare di capire<sup>3</sup>.
4. Ne seguì invece **un piccolo corollario** che a molti sfugge, e che col tempo è stato astutamente rimosso: se l'IRC è scelta "di coscienza", senza ripercussioni scolastiche di alcun genere, il docente di IRC non dovrebbe essere ammesso allo scrutinio (là dove si decide l'esito scolastico). Di questo corollario prese atto **una modifica alla Intesa<sup>4</sup> (di applicazione del Concordato)**, già subito nel 1990: essa stabilì che il voto del docente di IRC (per la ammissione, per la promozione, e da un certo anno in poi per l'assegnazione del credito scolastico), se diviene determinante allora non viene conteggiato (e diviene giudizio messo a verbale). **E' stata una scelta soft, alternativa alla drastica esclusione dallo scrutinio**. Che con quella modifica all'Intesa la Conferenza Episcopale si fosse rassegnata al fatto che nello scrutinio il docente di IRC rimaneva presente, ma "depotenziato", lo ammise in un

<sup>1</sup> A mio avviso la non inclusione in pagella nasceva soprattutto da una esigenza di privacy: dal curriculum scolastico non era bene che figurasse se lo studente aveva fatto o no la scelta di avvalersi di un insegnamento confessionale: poteva risultarne una specie di schedatura di appartenenza religiosa che ripugna, si spera, ad ogni schieramento ideologico. Per la Corte Costituzionale invece l'IRC ha tale valenza confessionale, che resta fuori da ogni ripercussione sul risultato scolastico.

<sup>2</sup> Questo specioso argomento, ben duro a morire, secondo cui chi ha fatto un corso confessionale è giusto che abbia un riconoscimento aggiuntivo rispetto a chi non ha fatto niente, anche se sembra di buon senso, cozza contro un principio costituzionale: chi non ha alcuna confessione religiosa deve essere rispettato alla pari di chi ha una confessione religiosa. E chi ha una confessione religiosa non la può fare valere all'interno dello stato, per il quale svolgere attività di tipo confessionale non è meglio e non è premiabile rispetto a non svolgere nessuna attività di tipo confessionale.

<sup>3</sup> Ad esempio all'inizio i vescovi italiani si mostrarono nemici delle attività alternative (paura di concorrenza), mentre invece ora sono per lo più favorevoli (per giocare su uno specioso parallelismo, negato dalla Corte Costituzionale, che consenta di premiare l'IRC e le attività alternative, ben sapendo che queste ultime sono indiscutibilmente più deboli, prive di continuità e di finanziamenti). Per parte loro i "laici" pensarono di favorire la possibilità reale di libera scelta proponendo "attività alternative". Tutti però conservarono nel subconscio lo schema di un necessario bilanciamento di attività fra le due parti (bilanciamento che la Corte Costituzionale esclude).

<sup>4</sup> DPR 202/90

comunicato lo stesso presidente della CEI Card. Poletti<sup>5</sup>: non si capisce perché oggi vescovi e ministri tuonino contro questa “emarginazione dei docenti di IRC nello scrutinio”, che invece è stata solennemente sottoscritta dalle due parti! E non oggi, ma nel 1990!<sup>6</sup> Per la verità quasi da subito (dopo il 1990) i vescovi cercarono in giro per l'Italia di fare invalidare dai TAR quella chiarissima disposizione, con argomenti da azzeccarbugli; e vari TAR, per palese ignoranza<sup>7</sup> li assecondarono.

5. **Il fatto nuovo si è verificato nel 2007, quando il Ministro Fioroni** (governo Prodi), in una ordinanza non si limitò a ribadire che i docenti di IRC fanno parte del consiglio di classe e partecipano quindi alla votazione su come assegnare il credito scolastico (e sempre dimenticando di precisare che il suo voto non può mai essere determinante), ma **aggiunse che** nel determinare il credito scolastico **si dovesse tenere conto anche del profitto nel seguire l'IRC**, o le attività alternative, o (addirittura!) altre attività certificate svolte nell'uscita dalla scuola durante l'ora di IRC<sup>8</sup>. Questa posizione è stata ribadita, alla lettera, anche nel 2008 (ancora Fioroni) e nel 2009 (ministra Gelmini).

6. **Contro queste ultime disposizioni** del Ministro della Pubblica Istruzione, una serie di organizzazioni ed alcuni studenti fecero **ricorso al TAR del Lazio**, che nel 2007 decise, in via cautelativa, la sospensiva di quella disposizione. Il ministro, allora, fece ricorso al Consiglio di Stato, che annullò la sospensiva. Nel merito, la decisione del TAR del Lazio è arrivata nel luglio 2009, ed è quella che ha animato alcune discussioni, pessimamente riportate nella stampa e negli altri media.

7. **Non è vero che il TAR del Lazio avrebbe escluso i docenti di IRC dallo scrutinio**: questo non era oggetto del ricorso, e nessuno lo ha mai chiesto. Il TAR del Lazio ha detto che, secondo le attuali leggi, così come interpretate dalla Corte Costituzionale in modo autorevolissimo, viola la legge una Ordinanza che impone di valutare l'IRC ai fini della attribuzione del credito scolastico: cosa ben diversa

---

<sup>5</sup> "Dichiarazione emessa dalla presidenza della conferenza episcopale italiana dopo la firma delle modifiche all'intesa:

*(omissis)[sull'IRC nella scuola materna]*

Più complesso e difficile è stato l'accordo sulla RICHIESTA DEL GOVERNO relativa al problema della partecipazione dei docenti di religione [cattolica] alla valutazione finale del Consiglio di classe. Gli insegnanti di religione [cattolica] fanno parte infatti della componente docenti negli organi scolastici. Di conseguenza partecipano alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. E' questo un compito peculiare e specifico che la legge riserva ai docenti e che essi esercitano collegialmente nel Consiglio di classe.

Tale normativa, richiamata nel numero 27 dell'intesa, è stata sostanzialmente confermata anche nel presente accordo. Essa mantiene pertanto tutto il suo valore giuridico ed educativo, a salvaguardia della dignità professionale dei docenti di religione [cattolica] e in sintonia con la natura e le finalità scolastiche della disciplina, definite nell'accordo concordatario. *[lettura breve e senza fronzoli: abbiamo fatto una modifica: qualcosa cambia in concreto, ma non consideratela una rivoluzione di principio].*

**La specificazione aggiunta, che configura**, nei casi previsti dalla normativa statale vigente, **una diversa posizione del docente di religione [cattolica] rispetto agli altri docenti**, rappresenta il punto di accordo possibile nell'attuale momento, tenuto conto del quadro generale entro cui il problema si colloca e delle conseguenze, ben più gravi, che un prolungato logoramento della situazione avrebbe potuto comportare per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola e quindi per gli stessi insegnanti. *[lettura breve: su questo punto abbiamo dovuto cedere perché altrimenti si creava una situazione insostenibile]*

Confidiamo che i docenti di religione [cattolica] sappiano valutare **con serenità e fiducia** [non con cavilli ridicoli e squallidi!!!] la soluzione concordata...."

(il testo completo si può trovare in "Scuola e didattica" (una seria rivista didattica di ispirazione cattolica), n.1 [1.9.1990] pag. 111) .

Sul chiaro senso di questa modifica si è espresso anche, davanti al Parlamento, il Ministro della Pubblica Istruzione Lombardi (29.10.1995)

<sup>6</sup> Giurare il falso, violare i patti e dire menzogne sono, dal punto di vista della morale cattolica, dei “peccati mortali”...

<sup>7</sup> Alcune sentenze sono palesemente frutto di ignoranza, in quanto contrappongono la intesa del 1985 al DPR 202/90, dicendo che il secondo è incompatibile con quanto espresso dalla prima: ma ignorando che il secondo è una modifica della Intesa: per forza che lo contraddice, se no che modifica è!! Ma io credo (occorrerebbe leggere gli atti per intero) che la amministrazione scolastica non abbia resistito ai ricorrenti, ed allora è pressoché automatico che il TAR, se le due parti sostengono la stessa tesi, decide in quel senso.

<sup>8</sup> Non c'è chi non veda come in questo modo è nuovamente violato il principio costituzionale secondo cui non si può istituire nessun parallelismo fra IRC ed altre attività didattiche o equivalenti; e si continua a perpetuare il pregiudizio secondo cui chi non si avvale e non fa nulla è “peggiore” e va discriminato rispetto a chi si avvale o fa qualcosa al posto del non avvalersi.

dal fatto che il docente di IRC voti<sup>9</sup>, assieme gli altri docenti, per la attribuzione del credito scolastico su tutte le attività integrative (fra le quali non può essere considerato l'IRC). La motivazione della sentenza è stata ampiamente criticata, come se il TAR del Lazio avesse preso posizioni anticlericali; sono critiche strumentali, fatte ad arte per indignare la opinione pubblica: ma ben pochi hanno detto che quelle opinioni "abnormi" in realtà non erano che la applicazione di principi già scolpiti a chiare lettere dalla Corte Costituzionale.

8. Poi, qualche settimana dopo, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il **Regolamento degli Esami**, atto del governo approvato a giugno (e quindi prima della sentenza del TAR). **I media hanno presentato questo regolamento come** una rivincita degli insegnanti di IRC e una **sconfessione della sentenza del TAR**. Ma non è affatto così. Nel regolamento non si fa altro che richiamare la normativa antecedente al 2007: e cioè che il docente di IRC fa parte del Consiglio di Classe (ma sempre dimenticando di precisare che il suo voto non può essere determinante) nel determinare il credito scolastico. Ma nel Regolamento non si dice affatto che per il credito scolastico si deve tenere conto dell'IRC come fosse una attività integrativa (argomento della sentenza del TAR).

### 9. Cosa succederà, ora?

Il ministro Gelmini ha annunciato che contro la sentenza del TAR del Lazio ricorrerà al **Consiglio di Stato**. E' pressoché sicuro che lo farà.

Io darei per scontato che il Consiglio di Stato annullerà (entro un anno o poco più, secondo me) la sentenza del TAR: il suo comportamento negli anni passati, su temi come questo è stato, diciamo, particolarmente sensibile nei confronti degli argomenti dei vescovi italiani. Non credo che sia bastata la figuraccia fatta con la sofisticata sentenza del 1988<sup>10</sup>, totalmente rovesciata dalla Corte Costituzionale.

I promotori del ricorso cercheranno di convincere il Consiglio di Stato a non imboccare nuovamente quella strada, che porterebbe ad un nuovo ricorso alla Corte Costituzionale, la quale difficilmente (ma tutto può succedere) potrebbe recedere da una dichiarazione di laicità così forte come quella nella quale si è impegnata con le precedenti sentenze. A meno che gli equilibri politici complessivi non consiglino alla Corte Costituzionale di aggirare l'ostacolo e trovare il modo per non pronunciarsi<sup>11</sup>.

10. Chi vivrà vedrà.

Ma intanto sarebbe bene che **non ci facessimo ingannare dalle battaglie mediatiche**, che sono orchestrate scientificamente per conquistare fette di opinione pubblica, travisando totalmente -e spesso intenzionalmente- la realtà dei fatti, come se questa fosse un optional.

Roma 01.09.2009

francesco dentoni – docente di Storia e Filosofia

Altri documenti di tema simile:

<http://www.sitodiservizio.it/fdentoni/permanent/20090520-mozione-irc.pdf>

<http://www.sitodiservizio.it/fdentoni/permanent/20090525-circolare72.pdf>

<http://www.sitodiservizio.it/fdentoni/permanent/20090530-circolare72-nota.pdf>

<http://www.sitodiservizio.it/fdentoni/permanent/20070529-irc-credito.pdf>

<http://www.sitodiservizio.it/fdentoni/permanent/20070515-votoirc.pdf>

<http://www.sitodiservizio.it/fdentoni/permanent/2000-ircinscrutinio.htm>

<http://www.sitodiservizio.it/fdentoni/permanent/2001-attalternative.htm>

<sup>9</sup> Ma il suo voto non può essere determinante, altrimenti diviene giudizio motivato a verbale

<sup>10</sup> Sentenza che imponeva come obbligatorie le attività alternative, allo scopo di "non discriminare gli studenti avvalenti"!! La chiave teorica di quella sentenza era il seguente principio: che lo stato deve incentivare la dimensione religiosa dell'uomo, in quanto essa garantisce la promozione della persona umana (con il corollario - palesemente anticostituzionale- che senza dimensione religiosa l'uomo è una persona minorata). Un commento a questa sentenza è contenuto in un documento prodotto dalla 5F 1996-97 del Liceo Malpighi al seguente link: <http://www.sitodiservizio.it/fdentoni/nonnuoce/nndoc03.htm#senconst>

<sup>11</sup> Non ho seguito con precisione, ma ho l'impressione che qualcosa del genere sia avvenuto a proposito del finanziamento della scuola privata: la Corte Costituzionale ha pignolato sul modo nel quale i quesiti di costituzionalità sono stati posti, e non ha mai affrontato la questione nel merito, e cioè: lo stato può finanziare la scuola privata quando la Costituzione dice "senza oneri per lo stato"?